



LICEO CLASSICO STATALE "G.M. DETTORI"

Cambridge International School

Via Pasquale Cugia, 2 – 09129 CAGLIARI

Tel. 070/308257–304270

Email capc03000v@istruzione.it Pec capc03000v@pec.istruzione.it

Codice univoco Ufficio UFT836 Codice Fiscale 80013430923

Cagliari, 07/10/2025

Alla Commissione elettorale

Agli studenti

Ai genitori

Al personale docente

Al personale a.t.a.

Al DSGA

All'Albo

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2025/28

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.Lgs del 16.04.1994 n.297;

VISTO il D.P.R. del 31/05/1974 N. 416;

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la nota dell'USR Sardegna n. prot. n. 17403.24-09-2025 " Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica - A.S. 2025/2026";

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto del Liceo Classico Statale G.M. Dettori di Cagliari (8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti), per il triennio 2025-28, nei giorni di:

- domenica 30 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- lunedì 1 dicembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Sono allegate alla presente nota di indizione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale, i moduli per la presentazione delle liste destinate alle singole componenti (Studenti, Docenti, Personale ATA, Genitori) con lo scadenziario e una sintesi degli adempimenti connessi alle elezioni.

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line per 15 gg con valore di notifica a tutti gli interessati e per ogni effetto di legge.

La Dirigente Scolastica

Monica N.C.Ruggiu

Firmato digitalmente

Allegato 2

ADEMPIMENTI INERENTI LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale.
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall'affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all'albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Dirigente dell'Ambito Territoriale.
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E' immediatamente insediato per le operazioni preliminari.
15. Proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
18. Prima convocazione del Consiglio di Circolo (entro 20 giorni).

Composizione del Consiglio ed elettorato attivo e passivo

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli allievi, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo. □ Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Presentazione delle liste

Le indicazioni per la presentazione delle liste sono allegate al documento, distintamente per ciascuna componente.

- Si ricorda che le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista;
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, **non** è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che: Nessun **ELETTORE** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **CANDIDATO** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **CANDIDATO** può presentare alcuna lista.

Nessun **COMPONENTE** della **COMMISSIONE ELETTORALE** può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Modalità di votazione

- All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull'elenco degli elettori. Sull'apposita **SCHEDA**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **VOTO** va espresso mediante l'apposizione di una **croce (X)** sul **numero romano** relativo al **motto prescelto** e di altra **croce (X)** sul **numero arabo** indicante il **candidato** appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
- Ogni elettore può esprimere fino a **2 voti di preferenza**. **I genitori che hanno più figli** nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di **voto una sola volta**.

- Chiunque sia affetto da grave impedimento esercita il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o della stessa scuola, scelto come accompagnatore.
- **Saranno istituiti due seggi elettorali.**
Essi saranno composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.
- Alle ore otto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori
- Prima dell'inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.
- Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.
- Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale chiama ad esercitarne le funzioni di scrutatore un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori. Tuttavia ove non sia possibile integrare gli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i presenti
- Delle operazioni viene redatto verbale, in duplice originale, sottoscritto da presidente e scrutatori. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

Lo scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e durano ininterrottamente fino al loro completamento. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente

Alle operazioni partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio (non è prevista la presenza dei candidati).

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori:

Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati:

- a) **numero degli elettori e quello dei votanti**, distinti per ogni categoria;
- b) **il numero dei voti** attribuiti a ciascuna lista;
- c) **il numero dei voti di preferenza** riportati da ciascun candidato.

Se l'elettore ha espresso **preferenze per candidati di lista diversa** da quella prescelta, vale il voto di lista. Se, invece, +ha espresso nel relativo spazio **preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista**, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. Se le **preferenze espresse sono maggiori** del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti. Se **manca il voto di preferenza** le schede sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere **all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi** e quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore.

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato **presso il circolo didattico o l'istituto**. **L'altro**, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") **va rimesso subito al seggio competente** a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti

L'attribuzione dei posti e la proclamazione

Le **operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1** integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi la cui nomina deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini degli altri seggi, **il seggio 1 riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati**. Poi determina la **cifra elettorale di ciascuna lista**, sommando i voti validi riportati dalla lista e la **cifra individuale di ciascun candidato**, sommando i voti di preferenza.

Per **l'assegnazione del numero dei consiglieri** a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 ... sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di **parità del numero di preferenze** tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo **l'ordine di collocazione nella lista**; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

- **Esempio:**

Lista I 800 voti Lista II 400 voti Lista III 300 voti dividendo 800, 400 e 300

per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri:

Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100

Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50

Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5

Se si considerano gli 8 numeri più alti alla lista I vanno 5 consiglieri alla lista II 2 consiglieri e 1 alla lista III. I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all'unità.

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 procede alla **proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto comunicata mediante affissione del relativo elenco** all'albo della scuola.

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati **entro 5 giorni dall'affissione** possono presentare **ricorso** alla commissione elettorale **avverso i risultati delle elezioni**, che sono **decisi entro 5 giorni**.

È riconosciuto diritto di accesso ai **verbali e agli atti** concernenti gli scrutini.

Si ricorda che, ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.